

I Direttori

Data 12/02/2011  
Protocollo 7341/DB1603  
Classificazione 008.010

Ai Comuni del Piemonte  
Ufficio Commercio Artigianato – Estetisti  
LORO SEDI

Ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL del  
Piemonte

Ai SISP delle ASL del Piemonte  
LORO SEDI

Alle Camere di Commercio del Piemonte  
Ufficio Registro Imprese  
LORO SEDI

Ai Presidenti e Segretari  
delle Commissioni Provinciali per  
l'Artigianato  
LORO SEDI

Al Comitato di Coordinamento delle  
Confederazioni Artigiane del Piemonte  
Confartigianato imprese Piemonte  
Segretario Dott. Silvano BERNA  
Via Andrea Doria, 15  
10123 TORINO

Al Segretario della CNA  
Federazione Regionale Piemontese  
Michele SABATINO  
Via Roma, 366  
10121 TORINO

Al Segretario della CASArtigiani Piemonte  
Federazione Regionale Piemontese  
Dott. Paolo MIGNONE  
Via Santa Teresa, 19  
10121 TORINO

Al Comando Carabinieri  
per la Tutela della Salute  
N.A.S. di Alessandria  
Piazza Garibaldi, 21  
15121 ALESSANDRIA

Al Comando Carabinieri  
per la Tutela della Salute  
N.A.S. di Torino  
Corso Bolzano, 30  
10121 TORINO

**Oggetto: Attività di massaggi.**

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di aperture di esercizi variamente denominati, riconducibili nella sostanza alla definizione di **"attività di massaggi"**.

I comuni hanno quindi inviato parecchi quesiti alla Direzione Attività Produttive e alla Direzione Sanità per ottenere indicazioni riguardo all'esatto inquadramento giuridico di tali tipologie di attività.

Anche le associazioni di categoria artigiane hanno più volte sollecitato un pronunciamento da parte delle due direzioni.

L'elemento caratterizzante e comune delle attività oggetto dei quesiti è sempre l'intervento dell'operatore attraverso tecniche manuali o con l'ausilio di apparecchiature sul corpo umano del cliente.

Qualunque tipo di massaggio/manipolazione apportata sul corpo umano può causare danni alla salute, a maggior ragione se eseguita da soggetti privi di qualsiasi competenza professionale riconosciuta dall'ordinamento giuridico.

La legge 1/90 all'art. 1 comma 1 definisce l'attività di estetista comprendendovi "Tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano".

Lo stesso articolo 1 al comma 3 esclude dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico".

La disposizione di cui all'art. 1 si rivela essere una "norma di chiusura", voluta dal legislatore per sottolineare che tutti gli interventi sul corpo umano devono essere eseguiti da soggetti in possesso di adeguata professionalità.

Allo stato attuale le Direzioni scriventi ritengono che tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt'oggi in vigore e già applicate.

In particolare, qualora l'attività non presenti i caratteri del massaggio terapeutico, occorre rifarsi alla normativa nazionale e regionale e ai regolamenti comunali disciplinanti l'attività di estetica.

Cio' al fine di salvaguardare la salute dei cittadini dai possibili rischi di prestazioni effettuate da soggetti non in possesso di adeguata preparazione e competenza, nonché in luoghi e secondo modalità non appropriati.

Periodo transitorio.

La mancanza di indicazioni precise ed univoche sul punto ha consentito in questi anni l'apertura di numerosi esercizi in assenza di controlli precisi e di verifica dell'accertamento dell'idoneità professionale degli operatori e dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature.

Per le motivazioni sopra indicate, le Direzioni scriventi ritengono che gli esercizi attualmente in attività e che effettuano attività di massaggi devono adeguarsi alla normativa prevista per l'attività di estetica o per l'attività di massaggi terapeutici. A tal fine i comuni possono prevedere, con propri provvedimenti un adeguato periodo


transitorio che consenta agli esercizi già avviati di conformare la propria attività alle disposizioni previste dalla normativa richiamata, provvedendo alla nomina del soggetto in possesso della prescritta competenza professionale e al rispetto dei requisiti igienico sanitari<sup>1</sup>.

Distinti saluti

Referenti


Direzione Attività produttive: Alessandra Magnino  
Direzione Sanità: Anna Boccardo/Raffaella Pastore

Visto  
Il Presidente  
Commissione Regionale per l'Artigianato  
Gr. Uff. MISIA/M. d L. Giuseppe




La Dirigente del Settore  
Promozione, Sviluppo e Disciplina  
dell'Artigianato  
Dott.ssa Lucia BARBERIS

Il Direttore  
Direzione Attività Produttive  
Dott. Giuseppe BENEDETTO



La Dirigente del Settore  
Promozione della Salute e Interventi di  
Prevenzione Individuale e Collettiva  
Dott.ssa Michela AUDENINO

Il Direttore  
Direzione Sanità  
Ing. Paolo MONFERINO



<sup>1</sup> Si ripresenta la stessa situazione avvenuta in passato per le attività di solarium: sulla base di interpretazioni difformi, l'attività di "solarium a gettone" è stata in alcuni casi e per un primo periodo considerata attività non rientrante nell'attività di estetica. Successivamente, tali attività sono state ricondotte alla legge 1/1990: i Comuni hanno quindi invitato gli esercizi esistenti a regolarizzarsi, adeguando i locali e soprattutto nominando un responsabile tecnico estetista.